

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5545 del 10/10/2024
Oggetto	RINNOVO AUTORIZZAZIONE EX ARTT. 40-41 R.R.41/2001 AL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA PER FORNITURA DAL CANALE ALLACCIANTE IV CIRCONDARIO IN COMUNE DI MINERBIO (BO). DITTA: CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA. PRATICA: FE14A0004.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5666 del 07/10/2024
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dieci OTTOBRE 2024 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di

Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2326/2008 e 1622/2015; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la d.G.R. 1195/2016 e la d.G.R. 1060/2023;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO:

- che con domanda PG/2023/194939 del 16/11/2023, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, il Consorzio della Bonifica Renana, c.f. 91313990375, ha richiesto il rinnovo dell’autorizzazione ex artt. 40-41 R.R. 41/2001 per la fornitura di acque fluenti in canali consortili, nel Comune di Minerbio (BO), ad uso industriale, con scadenza al 31 dicembre 2023, assentita con autorizzazione 17964/2014 (cod. pratica FE14A0004);
- che la domanda si riferisce ad un utilizzo diverso da quello irriguo facente parte della dotazione idrica (18,5 mc/s) di cui il Consorzio della Bonifica Renana dispone, in quanto Consorzio di primo grado costituente il Consorzio di Bonifica di secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo, rispetto alla concessione da Po di cui quest’ultimo è titolare;
- che il destinatario dell’approvvigionamento è la ditta Co.Pro.B. Soc. Coop. Agricola, C.F. 00292350378, tramite opere che insistono su canali di competenza del Consorzio della Bonifica Renana;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di cui agli artt. 40 e 41 del r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza dell'autorizzazione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;
- che il volume di acqua scaricata nello scolo Fossadone risponde ai requisiti di cui all'art. 40 comma 1 del RR 41/2001, ovvero viene garantita la restituzione di una portata non inferiore all'80% delle acque derivate;
- che la qualità delle acque scaricate rispetta i limiti per le acque di scarico nelle acque superficiali;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che si tratta di acque già concesse e in disponibilità del Consorzio, rispetto alle quali sono già state effettuate nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio della concessione al Consorzio di Bonifica le valutazioni previste dalla normativa;
- che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;
- che è stato installato sulla tubazione di attingimento un misuratore di portata di tipo magnetico in grado di controllare la portata attinta;

DATO ATTO che la derivazione è ubicata all'interno dell'area ZSC-ZPS "Biotopi E Ripristini Ambientali Di Budrio e Minerbio" Codice: IT4050023, in base alla d.G.R. 1191/2007 e che con nota PG.2024.70340 del 16/04/2024 è stato richiesto alla Regione Emilia Romagna - Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane, l'attivazione della Valutazione di Incidenza (VINCA) il cui esito favorevole è stato assunto con nota prot. PG.2024.81427 del 03/05/2024;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando a credito di euro 158,17 da considerarsi quale anticipo per l'annualità 2025;
- ha costituito in data 01/10/2024 un deposito cauzionale pari a 2.458,17 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo dell'autorizzazione cod. pratica FE14A0004;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Consorzio della Bonifica Renana, c.f. 91313990375, il rinnovo dell'autorizzazione all'utilizzo per usi diversi da quelli originariamente concessi di acque fluenti nei canali consortili ai sensi degli artt. 40 e 41 del R.R.41/2001, cod. pratica FE14A0004;
2. di dare atto:
 - che il destinatario della fornitura è la ditta Co.Pro.B Soc. Coop Agricola, C.F. 00292350378;
 - che il prelievo è esercitato sfruttando una chiavica esistente dal Canale di Bonifica Allacciante IV Circondario ed è ubicato in Comune di Minerbio (BO), via Mora n.56, censito al fg. 14, mapp. 3; coordinate UTM RER x: 701925; y: 9446002; su terreno di proprietà del Consorzio;
 - che la destinazione della risorsa è ad uso industriale;
 - che la portata massima di esercizio pari a l/s 33;
 - che il volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 390.000;
3. di stabilire la scadenza dell'autorizzazione al 31 dicembre 2033;

4. di approvare il disciplinare allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione in data 30/09/2024;
5. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2024 è pari a 2.458,17 euro;
6. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 2.458,17 euro;
7. di notificare il presente provvedimenti tramite posta elettronica certificata;
8. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Pianto Integrativo di Attività e Organizzazione approvato da Arpe;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Dirigente

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni dell'autorizzazione di cui agli artt. 40 e 41 del R.R. 41/2001 rilasciata al Consorzio della Bonifica Renana, c.f. 91313990375 (cod. pratica FE14A0004).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da una chiavica esistente localizzata sull'argine sx del Canale Allacciante IV Circondario, che è un vettore idraulico alimentato con acqua prelevata dal Canale Emiliano Romagnolo, per uso industriale; l'acqua viene prelevata dal canale mediante apposito manufatto di presa, successivamente pompata fino ad un bacino di accumulo e da questo attinta per essere impiegata per lavaggi e pulizie degli impianti, sia durante le lavorazioni che all'inizio ed alla fine delle stesse e durante il periodo di intercampaña per le manutenzioni degli impianti, sia per altre utenze di fabbrica. Una volta utilizzata, l'acqua prelevata dal Canale Allacciante, assieme alle altre acque reflue e meteoriche prodotte nell'installazione, è restituita previo trattamento di depurazione nel corpo idrico superficiale "Scolo Fossadone", attraverso un unico punto di carico (denominato "S1") e nel rispetto dei limiti di accettabilità della Tabella 3, Allegato V del D.lgs. 152/2006 e smi per lo scarico in acque superficiali.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Minerbio (BO), via Mora 56, su terreno di proprietà del Consorzio censito al fg. 14, mapp. 3; coordinate UTM RER: X = 701925; Y = 944602.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale attinta per essere impiegata per lavaggi e pulizie degli impianti, sia durante le lavorazioni che all'inizio ed alla fine delle stesse e durante il periodo di intercampaña per le manutenzioni degli impianti, sia per altre utenze di

fabbrica (integrazione del circuito del vuoto), nonché come integrazione per la raffinazione dello zucchero greggio di canna, qualora disponibile;

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 33 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 390.000 con restituzione nello scolo Fossadone di una portata non inferiore all'80% delle acque derivate, come previsto dall'art. 40, comma 1, del RR n. 41/2001 e nel rispetto dei limiti di emissione in acque superficiali previsti dal D.Lgs n. 152/2006 di cui alla tabella 3, Allegato 5, Parte III.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Allacciante IV Circondario IT080618040000001_2_3ER.
4. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato durante la stagione irrigua (Aprile-Ottobre).

ARTICOLO 3 - CANONE

1. Il Consorzio è tenuto a corrispondere il canone annuale, il cui importo per l'anno 2024 è pari a 2.458,17 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.458,17 euro, verrà restituito alla scadenza naturale o anticipata dell'autorizzazione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE-RINNOVO-RINUNCIA

1. L'autorizzazione è rilasciata fino al 31 dicembre 2033.
2. Il Consorzio, qualora intenda rinnovare l'autorizzazione, è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Qualora il Consorzio non intenda rinnovare l'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della stessa per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
3. Qualora il Consorzio abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare all'autorizzazione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI GENERALI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il Consorzio è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e fornita a terzi e a trasmettere i relativi dati entro il 31 gennaio di ogni anno all'autorità autorizzante. Il Consorzio è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Deve essere collocato in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare gli estremi dell'autorizzazione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.

3. **Variazioni** – Il Consorzio è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Spese** - Sono a carico del Consorzio le eventuali spese inerenti l'atto, comprese le imposte di bollo. La registrazione è dovuta in caso d'uso.
5. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo all'utilizzatore ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
6. **Responsabilità per danni** – Il Consorzio è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza dell'autorizzazione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 - DECADENZA

1. Il Consorzio decade dall'autorizzazione in caso di fornitura della risorsa ad uso diverso da quello autorizzato, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dall'autorizzazione qualora il Consorzio, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida.
3. In caso di decadenza, il Consorzio è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare l'autorizzazione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il Consorzio è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione è soggetto alle sanzioni amministrative per violazione della normativa in materia di acque pubbliche e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.